



# ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

**DIREZIONE TERRITORIALE VENETO E FRIULI-VENEZIA GIULIA**

UADM VENETO 4 - SEDE TREVISO

Area “Servizi Generali e relazioni con il pubblico”

Prot. [come da segnatura]

Treviso, [come da segnatura]

A: CONFINDUSTRIA VENETO EST  
[CVE@PEC.CONFINDUSTRIAVENESTT.IT](mailto:CVE@PEC.CONFINDUSTRIAVENESTT.IT)

CAMERA DI COMMERCIO TV-BL  
[CCIAA@PEC.TB.CAMCOM.IT.IT](mailto:CCIAA@PEC.TB.CAMCOM.IT.IT)

CONFAPI TREVISO  
[CONFAPITREVISO@PEC.IT](mailto:CONFAPITREVISO@PEC.IT)

CONFARTIGIANATO TREVISO  
[INFO.TV@PEC.CONFARTIGIANATOTREVISO.IT](mailto:INFO.TV@PEC.CONFARTIGIANATOTREVISO.IT)

CONFAGRICOLTURA TREVISO  
[CONFAGRICOLTURATREVISO@CONFAGRICOLTURA.LEGALMAIL.IT](mailto:CONFAGRICOLTURATREVISO@CONFAGRICOLTURA.LEGALMAIL.IT)

ORDINE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI DI TREVISO  
[ORDINE.TREVISO@ODCECTV.LEGALMAIL.IT](mailto:ORDINE.TREVISO@ODCECTV.LEGALMAIL.IT)

ASSOTIR VENETO  
[SEGRETERIAVENETO.SISTEMA@ASSOTIR.IT](mailto:SEGRETERIAVENETO.SISTEMA@ASSOTIR.IT)

**OGGETTO:** Circolare n. 38/2025. Illeciti doganali – Modalità per effettuare il ravvedimento operoso.

La circolare n. 38/2025 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli chiarisce le modalità di applicazione del ravvedimento operoso in materia doganale, alla luce delle disposizioni nazionali complementari (DNC) approvate con il D.lgs. 141/2024 e delle regole generali previste dai decreti legislativi n. 471 e n. 472 del 1997. L’articolo 104 delle DNC richiama espressamente tali norme, rendendo applicabili gli istituti generali anche alle sanzioni doganali, salvo diversa previsione.

31100 – Treviso, Via Santa Barbara n. 7  
Tel. +39 0422 299211

PEC: [uadm.veneto4@pec.adm.gov.it](mailto:uadm.veneto4@pec.adm.gov.it) / E-mail: [uadm.veneto4@adm.gov.it](mailto:uadm.veneto4@adm.gov.it)



# ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

**DIREZIONE TERRITORIALE VENETO E FRIULI-VENEZIA GIULIA**

**UADM VENETO 4 - SEDE TREVISO**

Area “Servizi Generali e relazioni con il pubblico”

Fino ad oggi, il pagamento contestuale del tributo e della sanzione non era possibile tramite dichiarazione doganale: il contribuente poteva regolarizzare solo successivamente, con pagamento presso gli uffici doganali.

**Dal 1° gennaio 2026, invece, sarà consentito il pagamento della sanzione ridotta direttamente in dichiarazione, favorendo una gestione più semplice e immediata.**

Il ravvedimento operoso, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate (circolare 42/E del 2016)<sup>1</sup>, non richiede necessariamente il pagamento in un’unica soluzione: è ammesso il cosiddetto ravvedimento frazionato, purché il tributo sia pagato integralmente prima degli interessi e della sanzione. La misura della sanzione dipende dalla data del suo pagamento, non da quella del tributo. Gli interessi sono calcolati dal momento della nascita dell’obbligazione doganale fino al pagamento del tributo, secondo le regole delle DNC: per i diritti di confine si applica il tasso BCE maggiorato di due punti, per gli altri diritti il tasso legale con maturazione giornaliera. Il ravvedimento è ammesso solo se non è stato notificato l’atto di irrogazione della sanzione.

Dal 2026, il pagamento della sanzione ridotta in dichiarazione doganale avverrà utilizzando esclusivamente i codici tributo 430 e 432, ciascuno per il 50% dell’importo. In caso di infedele dichiarazione, il trasgressore dovrà registrare la dichiarazione di rettifica indicando i codici per i maggiori diritti, gli interessi e la sanzione ridotta. Analogamente, per omessa dichiarazione, la presentazione della dichiarazione doganale dovrà includere tali codici. Se il pagamento avviene dopo la constatazione di violazione, sarà possibile utilizzare bonifico, bollettino postale, pagoPA o altri strumenti tracciabili, riportando nella causale la dicitura “ravvedimento” e gli estremi dell’atto di constatazione. In questi casi, l’Ufficio redigerà il modello A22 senza necessità di emissione dello Z20.

**Quando il pagamento della sanzione avviene successivamente al tributo e agli interessi**, gli uffici doganali dovranno comunque introitare la somma utilizzando i codici 430 e 432. Il ravvedimento si considera perfezionato alla data di pagamento della sanzione, che è quella rilevante per determinare la misura ridotta. Non è richiesto alcun atto autorizzativo preventivo da parte dell’Ufficio: il ravvedimento è un adempimento spontaneo del contribuente. L’amministrazione effettuerà controlli successivi sulla correttezza degli importi versati. In caso di rettifica della dichiarazione doganale, la verifica riguarda solo la correttezza del ravvedimento e non si confonde con l’autorizzazione preventiva delle rettifiche, che attiene agli elementi dell’obbligazione doganale.

---

<sup>1</sup> Nello stesso senso, per i soli tributi amministrati dall’AE, l’art. 13 *bis* del Dlgs. 472/97.



**ADM**

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

**DIREZIONE TERRITORIALE VENETO E FRIULI-VENEZIA GIULIA**

**UADM VENETO 4 - SEDE TREVISO**

Area “Servizi Generali e relazioni con il pubblico”

Una volta perfezionato il ravvedimento, il contribuente dovrà inviare una comunicazione via PEC all’ufficio doganale competente, utilizzando il modello allegato alla circolare. L’Ufficio, ricevuta la comunicazione, effettuerà i controlli e informerà il contribuente. Se emergono pagamenti mancanti, totali o parziali, di tributo, interessi o sanzione, l’Ufficio procederà alle attività di accertamento e riscossione.

Si prega di diffondere il contenuto della presente a tutti i vs. iscritti.

IL DIRIGENTE dell’UFFICIO  
Carlo COSENTINO  
firmato digitalmente